

**Holding: trattamento degli interessi ai fini IRAP ed ai fini IRES**

**IRAP**

**Fonti**

Circolare Assonime n. 46/2009  
 Risoluzione 38/E del 26/2/2003  
 Nota Assoholding n. 6 del 14/12/2010  
 Circolare Ministeriale 141/E del 4/6/1998  
 Circolare Ministeriale 37/E del 22/7/2009  
 Fornero Luca - Eutekne 5/2010  
 Vasapolli Guido e Vasapolli Andrea – Bilancio e reddito d'impresa 3/2010

**Istruzioni IRAP/2011**

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussiste l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446.

In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 12, comma, 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 l'attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate.

Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.

Si precisa che la mancata iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario non preclude, tuttavia, l'applicabilità dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446 se, nella sostanza, il soggetto svolge effettivamente attività finanziaria e sussistono i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale.

Per tali soggetti, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.

Dalle istruzioni a mio avviso si può ricavare il seguente schema di sintesi:

Holding finanziarie	Statiche		Art. 6
	Non statiche		
Holding industriali	Statiche		Art. 5
	Non statiche	Esclusive	Art. 6 comma 9
		Prevalenti	Art. 6 comma 9
		Non prevalenti	Art. 5

Ai fini della definizione della prevalenza è necessario fare riferimento ai "requisiti oggettivi di cui al DM 29/2009<sup>1</sup>

Nel caso di holding miste, dunque, per essere holding industriale è necessario verificare un doppio requisito congiunto negli ultimi due bilanci approvati:

<sup>1</sup> **DM n. 29 del 17/2/2009**

**Articolo 13**

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o piu' delle attivita' finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;  
 b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

- patrimoniale: attivo di natura finanziaria > 50% dell'attivo patrimoniale
- economico: ricavi dagli elementi dell'attivo di cui al punto precedente > 50% dei proventi

### Requisito patrimoniale

Ai fini della suddetta verifica, nell'attivo di natura finanziaria vanno comprese:

1. le partecipazioni in società industriali

A questo proposito è stato da più parti precisato che non rileva la partecipazione anche mediante delle sub-holding<sup>2</sup>

2. ogni altra attività di natura finanziaria che sia strumentale alla gestione delle partecipazioni di cui al punto 1<sup>3</sup>

L'esempio che viene da più parti riproposto di attività finanziaria strumentale è quello dei finanziamenti concessi alle altre società del gruppo<sup>4</sup>.

3. gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate

#### I titoli iscritti nell'attivo circolante

A questo proposito mi chiedo se la detenzione di titoli in portafoglio per la negoziazione possa essere intesa quale attività finanziaria strumentale.

Nell'interpretare il concetto di strumentalità può essere utile la lettura dell'art. 8 del DM 29/2009<sup>5</sup> il quale, definisce quali attività strumentali o connesse alle attività finanziarie svolte:

- quelle che hanno carattere ausiliario rispetto a quella esercitata;
- quelle attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata.

Ai fini IRAP è inoltre necessario tenere conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del DM 6/7/1994 il quale, nel definire cosa si debba intendere per attività di assunzione di partecipazioni ai sensi dell'art. 106 del TUB, specifica come si debba ricomprendere in tale attività anche l'impiego di partecipazioni a titolo di investimento purchè il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto. In mancanza del mancato superamento di tale limite dei diritti di voto, l'assunzione di tali partecipazioni non può essere intesa quale "attività finanziaria di cui all'art. 106 comma 1 del TUB e le relative partecipazioni non devono essere ricomprese nell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività".

La gestione di titoli in portafoglio diversi dalle partecipazioni, invece, non è classificabile tra le attività finanziarie previste dall'art. 106 del TUB, né tali investimenti possono essere intesi come strumentali o connessi all'acquisizione delle partecipazioni; tale attivo diventa "strumentale" soltanto qualora venga impiegato in un'attività avente rilevanza esterna (come un finanziamento) e non quando invece lo stesso sia impiegato al fine dell'ottimizzazione del rendimento del denaro stesso (es. acquistando titoli, obbligazioni).

Quanto invece il portafoglio dovesse comprendere delle partecipazioni in imprese industriali che diano diritto a più del 10% dei diritti di voto, le stesse dovrebbero essere conteggiate al fine della verifica del requisito patrimoniale.

Esempio:

<sup>2</sup> Lo stesso principio è stabilito dalla CM 36/2004 in materia di PEX; In questo senso anche Ferranti, Il Sole 24 Ore 10/8/2009; alle stesse conclusioni giunge Assonime nella circolare 46/2009.

<sup>3</sup> Nella nota 66 della circolare 46/2009, Assonime ha sostenuto che secondo la regolamentazione attuativa in tema di intermediari finanziari vigente fino alla revisione operata dal già richiamato D.M. n. 29 del 2009 era espressamente previsto che gli elementi patrimoniali "anche di natura non finanziaria" dovessero essere sommati al valore delle partecipazioni quando strumentali all'attività di gestione delle stesse (v. art. 3 del D.M. 6 luglio 1994). Questa impostazione appare sostanzialmente modificata dal richiamato D.M. n. 29 del 2009 il quale, non avendo riprodotto la suddetta disposizione dell'art. 3 del decreto 1994, ha evidentemente inteso stabilire una più netta demarcazione tra attività finanziarie e non finanziarie, indipendentemente dai legami funzionali che possono intercorrere tra le medesime. Pertanto, la circostanza che – sempre in riferimento alla fattispecie in ipotesi – il valore dell'asset non finanziario (es. marchio) non possa più aggiungersi a quello delle partecipazioni comporterebbe, sul piano sostanziale, il venir meno della qualifica di holding, e dell'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 113 del T.U.B.; per conseguenza, agli effetti dell'IRAP, ciò determinerebbe la fuoriuscita dall'ambito del regime dei soggetti finanziari di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 e l'ingresso nel regime dei soggetti "industriali" di cui al precedente art. 5.

<sup>4</sup> CM n. 37/2009; Circolare Assonime n. 46/2009

<sup>5</sup> Vasapolli, cit.

- partecipazioni industriali	40
- finanziamenti al gruppo	5
- immobili	5
- partecipazioni industriali nel circolante < 10%	20
- obbligazioni nel circolante	35

In questo caso, ipotizzando che gli stessi dati si ripetano per gli ultimi due esercizi, il requisito patrimoniale non viene superato in quanto considerando le partecipazioni e ed i finanziamenti infragruppo si raggiunge il 45%: è quindi applicabile la normativa IRAP ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997.

### Requisito economico

I proventi da comprendere al fine della verifica della prevalenza saranno quelli direttamente riferibili alle attività considerate come sopra.

Dovranno essere quindi conteggiati, a titolo esemplificativo:

- dividendi da partecipazioni industriali
- interessi attivi da finanziamenti infragruppo
- proventi da garanzie prestate
- ricavi da intermediazione su valute
- commissioni percepite sui servizi di pagamento

Qualora anche una sola delle suddette condizioni quantitative non si verifica, la disposizione in commento non è applicabile<sup>6</sup>

### L'abrogazione dell'art. 113 TUB

Le istruzioni e la legge IRAP continuano a fare riferimento alle società che hanno l'obbligo di iscriversi all'art. 113 TUB malgrado il D.Lgs 141 del 13 agosto 2010 abbia abrogato l'elenco ivi previsto.

Da più parti, e da ultimo nella nota Assoholding n. 6 del 14/12/2010 viene sostenuto che la qualifica di holding industriale o finanziaria sia ricavabile non tanto dall'iscrizione all'art. 113, piuttosto dalla qualità delle partecipazioni detenute e dalla qualità dell'attività svolta dalle società partecipate.

## IRES

### Fonti

Circolare Assonime n. 46/2009

Risoluzione 91/E del 2/4/2009

Circolare Ministeriale 19/E del 21/4/2009

Circolare Ministeriale 37/E del 22/7/2009

Gianluca Odetto e Salvatore Sanna - Eutekne 8-9/2009

### Art. 96 TUIR

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria ...[omissis]...

5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

In base al dettato normativo, ci sono tre regimi di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES:

1. i soggetti diversi da quelli di natura finanziaria: che devono operare la verifica del limite del 30% del ROL
2. i soggetti finanziari: che possono dedurre il 96% degli interessi passivi
3. i soggetti speciali che deducono integralmente gli interessi passivi

<sup>6</sup> CM 141/E del 4/6/1998; CM 38/E del 26/2/2003

### Definizione di soggetti finanziari

In base al comma 5 del citato art. 96 si tratta di :

- banche e altri soggetti indicati nell'art. 1 del D.Lgs 87/1992 (escluse le holding industriali)
- imprese di assicurazione
- società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi

Sulla base di quanto sopra, dunque, si applica il "normale" monitoraggio del ROL per le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (cosiddette holding industriali)

Holding finanziarie	Statiche		Art. 96 comma 5-bis
	Non statiche		
Holding industriali	Statiche		Art. 96 comma 1
	Non statiche	Esclusive	
		Prevalenti	
		Non prevalenti	

### Definizione di holding industriali

Secondo l'agenzia delle Entrate, si assume la qualifica di holding industriale ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50% dell'attivo patrimoniale<sup>7</sup>.

La Circolare Ministeriale 37 del 22/7/2009 ha inoltre precisato che è necessario tenere conto degli altri elementi patrimoniale delle holding relativi ai rapporti che tipicamente intercorrono con le partecipate come per esempio i finanziamenti effettuate alle altre società del gruppo (anche non direttamente controllate).

Anche in questo caso al fine della definizione delle attività finanziarie strumentali valgono i commenti già fatti sopra ai fini IRAP.

#### Disallineamento con la normativa IRAP

A questo proposito si deve evidenziare come il parametro qui richiamato differisca dalla definizione richiesta ai fini della classificazione quale holding industriale ai fini IRAP in quanto:

- non viene richiamato il requisito economico della prevalenza dei proventi
- non si fa riferimento al fatto che tale parametro deve essere superato per entrambi gli anni.

Altro motivo di disallineamento deriva dal fatto che ai fini IRES, è necessario tenere conto che l'art. 1 del D.Lgs 87/1992 richiamato dal comma 5 dell'art. 96, al comma 3 statuisce che "l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria".

Dunque, diversamente da quanto visto ai fini IRAP, al fine di stabilire se la Holding sia o meno qualificabile come "finanziaria" è necessario sommare anche tutte le azioni iscritte nell'attivo circolante indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Nell'esempio visto sopra:

- partecipazioni industriali	40
- finanziamenti al gruppo	5
- immobili	5
- partecipazioni industriali nel circolante < 10%	20
- obbligazioni nel circolante	35

In questo caso il requisito patrimoniale viene superato in quanto considerando le partecipazioni industriali (sia immobilizzate che nel circolante) ed i finanziamenti infragruppo si raggiunge il 65%: è quindi applicabile la normativa IRES ai sensi dell'art. 6 comma 1.

#### Holding finanziarie statiche

La Circolare Ministeriale precisa inoltre, con ciò fugando i dubbi che erano stati posti a seguito della Circolare 19/2009, che al fine di applicare la normativa prevista dal comma 5-bis dell'art. 96 non è necessario che vi siano i presupposti per l'iscrizione all'art. 113 TUB e che quindi tale regime è esteso anche alle holding finanziarie "statiche" che detengano prevalentemente partecipazioni in società finanziarie.

<sup>7</sup> RM 91/2009 e CM 19/2009

Combinando la normativa ai fini IRES e quella ai fini IRAP si ottiene quindi il seguente schema di sintesi

		<b>IRAP</b> D.Lgs. 446/1997	<b>IRES</b> TUIR	
Holding finanziarie	Statiche	Art. 6	Art. 96 comma 5-bis	
	Non statiche			
Holding industriali	Statiche	Art. 5	Art. 96 comma 1	
	Non statiche	Esclusive		Art. 6 comma 9
		Prevalenti		Art. 6 comma 9
		Non prevalenti		Art. 5
Differenze applicative		Rilevante l'iscrivibilità ai sensi dell'art. 113 TUB ora abrogato e la prevalenza di partecipazioni industriali	Rilevante essere una società finanziaria ai sensi dell'art. 1 Dlgs 87/1992 e non avere la prevalenza in partecipazioni industriali	
		La verifica va fatta sia dal punto di vista patrimoniale che economico e riguarda due anni	La verifica va fatta soltanto sullo stato patrimoniale e riguarda un anno	
		Sono incluse nell'attivo finanziario le partecipazioni industriali iscritte nel circolante purchè superiori al 10%	Sono incluse nell'attivo finanziario tutte le partecipazioni industriali iscritte nel circolante	